



Tribunale di Milano  
Seconda Sezione Civile

Il Giudice Designato

Vista l'istanza del ricorrente

con l'avv.

vista la domanda ex artt. 14 ter ss., l. 27.1.2012, n. 3 depositata da \_\_\_\_\_ il  
9.06.2020;

rilevato che l'istanza prevede a fronte di un monte debitorio pari ad € 273.742,05, oltre al  
compenso spettante all'*advisor* legale ed al liquidatore stimati in €5.565,80, la liquidazione di  
tutto il patrimonio immobiliare e mobiliare liquidabile, nonché del reddito futuro al netto delle  
spese necessarie per il sostentamento, per un totale complessivo di €38.573,95;

letta la relazione particolareggiata dello O.C.C. dott. \_\_\_\_\_ il quale ha espresso  
parere favorevole "*in merito alla ragionevole fattibilità del piano su cui si basa la proposta di  
liquidazione che il Debitore intende sottoporre al vaglio del Tribunale, in quanto il piano  
appare attendibile e coerente perché rappresenta la situazione patrimoniale, economica e  
finanziaria del Debitore e si fonda su ipotesi realistiche, prevedendo risultati  
ragionevolmente conseguibili*";

ritenuto che allo stato non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7, comma  
2, lett. a) e b) l. 27.1.2012, n. 3;

ritenuto che allo stato non siano emersi atti compiuti dal debitore in frode ai creditori  
nell'ultimo quinquennio;

ritenuto che la proposta soddisfi i requisiti previsti dagli artt. 14-ter ss., l. 27.1.2012, n. 3;

**P.Q.M.**

- 1) **dichiara aperta** la procedura di liquidazione ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012;
- 2) nomina quale Liquidatore Dott. \_\_\_\_\_
- 3) dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di chiusura ex art. 14-*novies*, V  
comma, non sarà divenuto definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate  
o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul  
patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore  
al presente decreto;



- 4) dispone che della domanda e del decreto sia data pubblicità data pubblicità mediante inserimento sul sito internet [www.tribunale.milano.it](http://www.tribunale.milano.it), nonché presso l'Agente della riscossione e presso gli uffici fiscali, nonché presso gli enti fiscali competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del proponente, ove possibile con modalità idonee a salvaguardare la *privacy* per i dati sensibili anche patrimoniali e reddituali dei soggetti coinvolti e non coinvolti, senza che ciò comporti minore informazione per i creditori quanto ai dati fondamentali;
- 5) ordina, data la presenza di beni mobili registrati e beni immobili, la trascrizione del presente decreto, a cura del Liquidatore;
- 6) dichiara sottratti alla liquidazione i beni di cui all'art. 14-*ter*, comma 6, l. 27.1.2012, n. 3;
- 7) esaminati atti e documenti da cui risulta che la famiglia del debitore è composta, oltre che dal debitore, dalla madre, Sig.ra \_\_\_\_\_ e che il reddito del nucleo familiare ammonta ad € 1711,89 (Sig.ra \_\_\_\_\_) ed € 1391,45 (Sig. \_\_\_\_\_) dispone ai sensi all'art. 14-*quinqies*, II comma, lett. f) e ai sensi dell'art. 14-*ter*, comma 6, lett. b) l. 27.1.2012, n. 3, che il reddito del debitore proponente risulti ALLO STATO escluso dalla liquidazione nella misura di € 700,00 nette mensili in relazione ai futuri canoni di locazione e dando atto della modificabilità espressamente fatta salva dal debitore;
- 8) autorizza il Sig. \_\_\_\_\_ a permanere nell'immobile sito in \_\_\_\_\_ ed utilizzare l'autovettura \_\_\_\_\_ fino alla vendita della stessa;
- 9) autorizza il Sig. \_\_\_\_\_ a mantenere attivo il conto corrente presso Intesa Sanpaolo n. \_\_\_\_\_ al fine dell'accreditamento dello stipendio.

Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente decreto a parte proponente, all'O.C.C., ed al liquidatore.

Milano, 21/07/2020

Il Giudice  
Dott.